



COMUNE DI LOIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

**ORDINANZA DEL RESPONSABILE
POLIZIA MUNICIPALE**

ORDINANZA RESPONSABILI / 49
Del 10/06/2026

OGGETTO:

MERCATINI DEL MERCOLEDÌ PER LUGLIO E AGOSTO

POLIZIA MUNICIPALE\RESPONSABILE DI AREA

MAZZETTI ROBERTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Il Responsabile dell'Area Polizia Municipale

Visti gli articoli 6 – 7 del Decreto Legislativo 30/04/92 n° 285 - Codice della Strada.

Vista la legge 142/90 e successive modificazioni.

Visto il D.l.vo 80/98.

Viste le circolari Ministero dell'Interno n. 3- 4 /1998.

Visto lo Statuto del Comune di Loiano.

Visto il DECRETO DEL SINDACO n. 7 del 20/12/2025 recante: "NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA "POLIZIA MUNICIPALE" - PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026

VISTO: il calendario delle manifestazioni e feste organizzate dalla Pro-Loco di Loiano per la stagione estiva 2026;

VISTO che tutti i mercoledì dei mesi di Luglio e Agosto, e più precisamente nelle giornate del 1-8-15-22-29 Luglio e 5-12-19 e 26 Agosto 2026 si svolgeranno su Via Roma nel tratto compreso fra il civico nr. 59 e il civico nr. 5/3 i "Mercatini fuori tutto".

CONSIDERATA la necessità di vietare la circolazione veicolare nel tratto interessato dalla manifestazione di cui al punto precedente.

RINVENUTO l'interesse pubblico della manifestazione socio-culturale.

RITENUTO di dover intervenire per i motivi di sicurezza nella circolazione.

DISPONE

Per i motivi in premessa elencati:

Il divieto di circolazione e sosta in Via Roma, dal civico nr. 59 al civico nr. 5/3, dalle ore 17:00 alle ore 24:00 nelle giornate di **1-8-15-22-29 Luglio e 5-12-19 e 26 Agosto 2026**.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali conformemente alle disposizioni CDS da porsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale

Il dispositivo della presente ordinanza non si applica ai mezzi di Polizia e Soccorso e di pubblica utilità per interventi di emergenza.

Entro le ore 24:00 di ogni giornata in cui si svolge la manifestazione, l'organizzatore dell'evento, deve rimuovere eventuali strutture e depositi utilizzati. L'inottemperanza comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 21 c.1 e 4 del vigente CDS

Valutata la manifestazione con medio profilo di rischio l'organizzatore dell'evento, deve inoltre assicurare i seguenti requisiti:

- devono essere assicurati i requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso all'interno dell'area della manifestazione se questa si svolge all'aperto;
- il parametro di affollamento non potrà prevedere una densità superiore a 1,2 persone/mq;
- mappatura degli idranti presenti nel luogo dove si svolgerà la manifestazione;
- la presenza di un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi eventualmente con estintori carrellati.
- Presenza di personale addetto alla sicurezza, con attestato di idoneità tecnica, per l'espletamento delle procedure di emergenza e lotta antincendio (1 ogni 250 persone) per n.

1 addetti

- valutazione della tempistica di intervento dei vigili del fuoco che non dovrà essere superiore a 15 minuti. Qualora superiore dovrà essere prevista una risorsa idrica dedicata;
- redazione di un piano di emergenza che dovrà riportare l'individuazione di un soggetto dell'organizzazione responsabile della sicurezza, le azioni da mettere in atto in caso di emergenza, le procedure per l'evacuazione in caso di emergenza, disposizioni per richiedere l'intervento degli organi preposti al soccorso, specifiche misure per l'assistenza delle persone diversamente abili.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 37 comma terzo del Codice della strada e art. 4 del regolamento di esecuzione, o in alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale.